

Allegato "B" al n. 8811/6211 di repertorio

STATUTO

ART. 1

Denominazione

E' costituita la fondazione denominata:

“Fondazione Evidence per Attività e Ricerche Cardiovascolari ETS”

(in breve “Fondazione Evidence ETS”)

La Fondazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo “ETS”. Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

ART. 2

Sede

La Fondazione ha sede legale in Cinisello Balsamo. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all'art. 11 del presente statuto. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia sia all'estero, per svolgere, in via accessoria, e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale.

ART. 3

Scopo e Attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale di cui alle lettere h) e u) dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 (di seguito anche CTS) e specificatamente:

-ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di interesse generale di cui alla lettera h) dell'articolo 5 del CTS (lett. u).

In particolare, la Fondazione si propone di:

- promuovere, contribuire, sviluppare e coordinare la diffusione della cultura e delle conoscenze nel campo medico-sanitario ed in particolare in quello delle ricerche cardio-vascolari;
 - sollecitare e promuovere la formazione e la ricerca come risorse strategiche;
 - contribuire alla formazione continua ed all'aggiornamento delle figure professionali, coinvolte nell'attività di ricerca della Fondazione;
 - favorire lo studio nel campo pertinente nel contesto nazionale ed internazionale istituendo anche concorsi e borse di studio;
 - favorire ed attuare programmi di ricerca anche in collaborazione con Università, Fondazioni, Ospedali, Case di Cura e Centri di ricerca culturali e scientifiche nazionali ed internazionali in materia;
 - promuovere Convegni, Seminari di studio, Conferenze, dibattiti ed ogni altra iniziativa utile allo scopo sociale ed alle finalità della Fondazione.
- sollecitare l'opinione scientifica e delle società civili al fine di creare i presupposti di conoscenza che favoriscano lo sviluppo nel campo

cardio-vascolare;

- promuovere e favorire l'incontro e la collaborazione per tutti coloro che sono impegnati a vario titolo nel campo medico e di ricerche settoriali;
- mantenere i contatti e collaborare a programmi anche di studio e conoscenze internazionale;
- promuovere ogni altra iniziativa atta a favorire la crescita, lo sviluppo e l'innovazione nel campo monitorato;
- promuovere l'attivazione di sistemi continui di informazione agli enti interessati tramite strutture tecniche attivate ad-hoc per la relativa crescita culturale ed operativa.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà coordinare ed integrare la propria attività con quelle di organismi pubblici, università, enti sia pubblici che privati e/o persone fisiche, sia italiani che esteri, ponendo in essere gli accordi consentiti dalle norme vigenti.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

La Fondazione può, altresì, realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 7 del CTS e dalle Linee Guida Ministeriali, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

ART. 4

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori
- Partecipanti ordinari, aggregati e sostenitori, ammessi a partecipare dal Consiglio Direttivo che ne disciplinerà anche le relative modalità di partecipazione alla vita dell'ente e di organizzazione nel rispetto del principio di democraticità

Sono fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, ovvero sono stati dichiarati tali in sede di atto costitutivo.

I Partecipanti ordinari sono costituiti da Enti, persone giuridiche ed Amministrazioni Pubbliche e private, Fondazioni italiane ed estere operanti in Italia con scopo analogo a quello della Fondazione.

I Partecipanti aggregati sono quei soggetti, pubblici, privati e non profit, e non ancora fondazioni che tuttavia intravedono nella Fondazione una possibile evoluzione.

I Partecipanti sostenitori sono quegli enti, associazioni, fondazioni, istituzioni e strutture, italiane ed estere, interessate allo sviluppo della cultura cardiovascolare sotto ogni profilo.

I fondatori, nonché i partecipanti ordinari, aggregati e sostenitori, sono tenuti, se richiesti, a versare un contributo in denaro annuale in entità differente per le varie categorie, stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

Volontari

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per

fini di solidarietà.

I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro vidimato, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

Patrimonio e mezzi economici

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale così come indicata nell'atto costitutivo;
- dai beni mobili ed immobili comunque pervenuti alla Fondazione con tale specifica destinazione o destinati per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività.

ART. 7

Organi

Organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e Vicepresidente
- L'Organo di Controllo
- I Comitati scientifici, ove istituiti.

ART. 8

Consiglio Direttivo

La Fondazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri da tre a nove, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente, determinato dai Fondatori a maggioranza.

I Fondatori nominano 1 consigliere ciascuno. Gli altri eventuali componenti del Consiglio sono nominati collegialmente dai Fondatori a maggioranza.

Nel caso in cui i Fondatori non potessero o volessero procedere alla nomina dei componenti di loro spettanza del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio Direttivo saranno nominati dai membri uscenti.

In caso di cessazione fino ad un massimo di 2 Consiglieri, gli altri Consiglieri provvedono alla cooptazione dei membri cessati ed i Consiglieri così nominati resteranno in carica fino alla prossima riunione del Consiglio. In caso di cessazione di più di due membri l'intero Consiglio decade e si provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio,

l'interdetto, l'inabilitato, il sottoposto a procedure liquidatorie previste dal D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio può conferire deleghe di funzione al Presidente, al Vice Presidente o a singoli Consiglieri, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e stabilendone eventuali compensi, nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 9

Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale ove redatto;
- d) nomina il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri;
- e) delibera sulla accettazione delle donazioni e lasciti testamentari;
- f) amministra il patrimonio della Fondazione;
- g) nomina i componenti dei Comitati scientifici per settori di interventi attribuendone funzioni e ne determina il trattamento giuridico ed economico nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017;
- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) delibera sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017;
- j) delibera sulle modifiche dello statuto;
- k) delibera la fusione, trasformazione scissione della Fondazione;
- l) delibera in ordine all'estinzione della fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.

ART. 10

Riunioni del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l'ora di svolgimento della riunione, inviato almeno dieci giorni prima della data della riunione, o in caso di urgenza almeno 3 giorni prima, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua

assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario della riunione sono svolte dal Presidente o da persona designata dal Consiglio stesso.

Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

ART. 11

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente della Fondazione, nonché il Vice Presidente, sono nominati dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri.

Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, ne presiede i lavori, convoca e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni.

In caso di impedimento, anche temporaneo, i suddetti poteri spettano al Vice Presidente.

Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

In caso di necessità e urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

ART. 12

Organo di controllo

L'Organo di Controllo è nominato dai Fondatori a maggioranza e può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dai Fondatori al momento della nomina.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre anni. Nel rispetto delle norme di legge, i componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti almeno da un componente. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che i Fondatori decidano di affidare la revisione ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, provvedendo contestualmente alla relativa nomina.

In caso di Organo di Controllo costituito in forma collegiale, il presidente dell'Organo di Controllo convoca e presiede le relative riunioni, assicurando il corretto svolgimento delle stesse; la riunione è validamente costituita quando sono presenti la maggioranza dei componenti in carica dell'Organo di Controllo; l'Organo di Controllo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

ART. 13

Comitati scientifici per settori di interventi

Il Consiglio Direttivo può istituire i Comitati scientifici per settori di interventi.

I Comitati scientifici sono composti da 3 a 5 componenti, oltre al Presidente della Fondazione, scelti tra le personalità distinte nei campi di attività della Fondazione.

I componenti i Comitati scientifici per settori di interventi durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di cinque anni e possono essere riconfermati.

I componenti i Comitati vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso per il rimanente periodo di durata in carica.

I Comitati scientifici per settori di interventi sono presieduti dal Presidente della Fondazione oppure da persona dallo stesso designata.

ART. 14

Competenze dei comitati scientifici per settori di interventi

I Comitati scientifici per settori di interventi si riuniscono almeno due volte l'anno e possono essere convocati ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

I Comitati scientifici per settori di interventi esplicano le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo ed hanno poteri consultivi e, in generale:

- formulano proposte sulle attività della Fondazione e segnalano persone ritenute idonee, a proprio giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprimono il proprio parere sui programmi di attività ad essi sottoposti;
- esprimono, se richiesto, il proprio parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

ART. 15

Esercizio finanziario – bilancio – utili e avanzi di gestione

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio relativo all'esercizio finanziario precedente, tenendo comunque presenti gli obblighi ed i termini di deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi degli articoli 13 e 48 co. 3 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositare al RUNTS nei termini di legge. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali; a questo riguardo si intende qui richiamato integralmente quanto previsto al riguardo dall'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

ART. 16

Scioglimento

Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, ovvero se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 C.C., la Fondazione si estingue.

In ogni caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione che residua dopo eseguita la liquidazione, deve essere devoluto previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17

Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017.

F.to Marina Cornacchia
F.to Debora Ferro notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonché ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Milano, lì 18 febbraio 2026